

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 9 aprile, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano le motivazioni:

### **1. RICORSO DELLA A.S.D. BORRELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITALUPARELLA-BORRELLO (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 14.2.2008).**

L'A.S.D. Borrello ha proposto ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 42 del 14.02.2008, e con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Civitaluparella, è stata comminata in danno della stessa la perdita della gara Civitaluparella-Borrello disputatasi il 27.01.2008 e valevole per il Campionato di 2° Categoria Girone F indetto dal Comitato Regionale Abruzzo stagione 2007/2008 con il punteggio di 3 a 0, con l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 52,00 e l'inibizione del Sig. Alfredo Casciato, dirigente accompagnatore, fino al 29.02.2008 per non aver la società utilizzato per tutta la gara almeno due calciatori giovani nati dal 1 gennaio 1985 in poi.

L'appello è inammissibile, infatti ai sensi dell'art. 31 n. 1 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e della Commissione Disciplinare Nazionale.

Nel caso di specie il provvedimento è stato assunto dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. Borrello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO DELLA S.S. SAN GIOVANNI DEL 21.2.2008 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PULCINI CENTRO SEDIA-SAN GIOVANNI (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 41 del 14.2.2008).**

In data 21 febbraio 2008, la S.S. San Giovanni presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, pubblicata sul C.U. n. 41 del 14.02.2008, riguardante l'inibizione dell'allenatore Armando Romano (Torneo Pulcini Memorial Cattaruzzi).

L'appello è inammissibile, infatti, l'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva che regola la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.S. Giovanni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELL' A.S.D. FOOTBALL CLUB SANT'AGNELLO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDEN VERDE/F.C. SANT'AGNELLO DEL 5.1.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 31.1.2008).**

Con ricorso del 26.02.2008 ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 1 e 39, comma 1, lett. e), C.G.S., la A.S.D. F.C. Sant'Agnello chiedeva che questa Corte revocasse la deliberazione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul relativo Com. Uff. del 31.1.2008, che ne aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara disputata sul campo della A.S.D. Eden Verde nelle sue articolate disposizioni concernenti tanto il risultato quanto le sanzioni a carico della società e dei suoi tesserati alla stregua delle disposizioni espressamente citate dalla reclamante, che la stessa supponeva vigenti.

La reclamante lamentava che la deliberazione di cui chiedeva la revocazione fosse affetta da errore di fatto consistente nella mancata percezione, da parte del Giudice di Secondo Grado che si era pronunciato nel senso della omessa impugnazione della sanzione della perdita della gara, della circostanza che essa aveva censurato la statuizione in questione attraverso l'espreso rinvio alla apposita norma del C.G.S. risultante dal testo pubblicato sul sito internet della F.I.G.C. (come tale idonea a generare un affidamento tutelabile sulla sua efficacia), successivamente rivelatasi difforme rispetto a quello effettivamente in vigore. La discrepanza tra i due testi, incolpevolmente ignorata dalla reclamante, e il difetto di considerazione da parte del giudice d'appello del rinvio normativo, coincidente con quello putativamente in vigore, avrebbero integrato i due profili dell'errore di fatto denunciati con lo strumento revocatorio, azionato allo scopo di conseguire in fase rescissoria l'annullamento della decisione di primo grado nella sua interezza e, in subordine, della parte di essa afferente all'applicazione di un'ammenda a carico della società.

Nel corso dell'udienza di discussione la reclamante illustrava oralmente le proprie difese.

Ciò premesso, la Corte preliminarmente osserva che il ricorso per revocazione è ammissibile, essendosi effettivamente verificato l'errore di fatto denunciato.

Ed invero, la Commissione Disciplinare Territoriale ha espressamente affermato che l'odierna reclamante non aveva impugnato la sanzione della perdita della gara disposta anche a suo carico, così esonerandosi da qualsiasi pronuncia sul punto in omaggio al principio della necessaria

corrispondenza tra la decisione resa nella fase di impugnazione e le questioni devolute al giudice del gravame.

Ora, la Corte rileva che nella nozione di errore di fatto quale è normativamente prevista dall'art. 39, comma 1, lett.e) C.G.S. rientrano quelle ipotesi, sostanzialmente corrispondenti alla previsione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in cui il capo della decisione revocato si fonda o non si fonda su un presupposto o una circostanza di fatto che, rispettivamente, sia incontrovertibilmente escluso o altrettanto incontrovertibilmente accertato alla stregua degli atti e documenti della causa. E questa situazione di frattura tra la realtà fenomenicamente sussistente e sperimentalmente verificabile e la percezione – più esattamente, la mancata percezione – di essa da parte dell'organo giudicante, ricorre pienamente nella fattispecie.

Ed infatti, l'intero corpo del reclamo, tanto nella parte dedicata all'illustrazione dei motivi posti a suo sostegno quanto nelle richieste conclusive, ruota attorno all'erroneità ed illogicità della sanzione della perdita della gara inflitta anche alla reclamante; coerentemente, il fine del reclamo in sede d'appello era diretto all'applicazione di provvedimenti disciplinari alternativi, e, comunque, più lievi di quello in concreto pronunciato. Testimone di questa volontà animatrice del reclamo in appello la contestazione rivolta alla decisione di primo grado sul punto della congiunta applicazione del risultato sfavorevole ad entrambe le società e la conseguente richiesta di applicare ai fini del risultato la misura alternativa della ripetizione della gara. Non contraddice questa ricostruzione della volontà dell'atto e della sua obiettiva consistenza la circostanza che per errore ostativo scusabile – perché derivante dall'attingimento del dato normativo dal sito internet Federale, che riportava un testo difforme da quello effettivamente vigente – fosse indicata una disposizione per sbaglio identificata con articolo diverso da quello appropriato, ma pienamente coincidente con il suo contenuto, del tutto idoneo a fondare astrattamente la pretesa riforma della decisione di primo grado.

E poiché il Giudice Territoriale ha declinato per errore inequivocabile di pronunciarsi sulla originaria censura della reclamante, riproposta nella presente sede, compete a questa Corte provvedervi nel momento rescissorio del presente procedimento.

Ciò posto, è da osservare che la decisione di primo grado non merita alcuna censura laddove essa, muovendo dalla esatta identificazione dei gravi incidenti occorsi nelle fasi finali della gara attraverso il pieno e fedele recepimento delle risultanze del referto arbitrale, ha individuato responsabilità di tesserati di entrambe le società relativamente alla verifica dei gravi fatti di violenza analiticamente descritti in atti.

Conseguenzialmente immune da vizi si manifesta la pronuncia stessa che, sul corretto presupposto della corresponsabilità dei contendenti, li ha puniti con la medesima sanzione della perdita della gara. E' evidente che di fronte a schiacciante risultanze di fatto si rivela del tutto privo di decisività, oltre che sfornito di prova storica, l'argomento difensivo della mancanza di interesse dei tesserati della società reclamante, che si trovava in vantaggio in termini di punteggio, a provocare o concorrere a provocare gli episodi violenti.

Ed invero, la sanzione persegue chi determini con contributo causale accertato la verifica di episodi di violenza, quale che fosse il movente soggettivo o il contesto dello svolgimento dei fatti.

Sotto questo assorbente angolo visuale il reclamo non merita accoglimento, e va, pertanto, rigettato con conseguenziale conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.S.D. Football Club Sant'Agello. Nel merito, lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO PER REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2, C.G.S. DEL C.S. S.DONNINO BISENZIO AVVERSO DECISIONE COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE CORSI SAVERIO GERALDO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Off. n. 5 del 9.02.2008).**

Visto il ricorso "per revisione", ai sensi dell'art. 39 C.G.S., proposto dal Centro Sportivo San Donnino Bisenzio avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 9.2.2008, con cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'allenatore Saverio Gerardo Corsi, è stato dichiarato l'obbligo della società, attuale ricorrente, di pagare la somma complessiva di € 2.272,50, oltre agli interessi di mora.

- Considerato che le decisioni dei Collegi Arbitrali presso la L.N.D. sono inappellabili e che non è altresì proponibile avverso detti lodi ricorso per revocazione/revisione ai sensi del citato art. 39 C.G.S., trattandosi di rimedio che può essere proposto avverso "tutte le decisioni (inappellabili o divenute irrevocabili) adottate dagli Organi della Giustizia sportiva", quali non possono essere definiti i Collegi arbitrali in discussione ai sensi dell'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale;

- considerato, peraltro, che la ricorrente società afferma, allegando la relativa documentazione, di aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto conformemente a quanto deciso nel lodo, con possibili conseguenze, pertanto, anche sull'interesse a ricorrere nella presente sede avverso la detta decisione.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revisione come sopra proposto dalla Società C.S. S. Donnino Bisenzio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Patrizio LEOZAPPA; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

**5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELLA F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL RICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE RIFERITO AL CALCIATORE MASSIMILIANO FERRINI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.2008).**

Con ricorso in data 7.3.2008, la F.C. Bassano Romano ha adito questa Corte chiedendo la revocazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere d) ed e), C.G.S., della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 17 del 18.10.2008.

Con l'impugnata decisione, la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato l'appello coltivato dalla stessa F.C. Bassano Romano avverso la delibera 17.10.2007 con la quale la Commissione Premi di Preparazione, in accoglimento del ricorso della U.S. Ladispoli, ha condannato la F.C. Bassano Romano al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 N.O.I.F. per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione 2006/2007 il calciatore Massimiliano Ferrini.

A sostegno dell'odierno ricorso, la F.C. Bassano Romano adduce l'esistenza di nuova documentazione rappresentata da una dichiarazione in data 27.2.2008 della APD Olimpia, con la quale quest'ultima attesta che il calciatore Luca Tomassini è stato tesserato con vincolo a tempo indeterminato da essa APD Olimpia in data 19.9.2007 e dunque il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano, come quest'ultima aveva avuto occasione di dimostrare dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, la quale, ciò nonostante, non aveva ritenuto la circostanza rilevante ai fini del pagamento del premio di preparazione di cui all'art. 96 N.O.I.F. per le motivazioni esposte nella delibera impugnata e dalla odierna ricorrente ritenute illegittime.

In buona sostanza, ciò di cui la ricorrente si duole in questa sede è che la Commissione Vertenze Economiche non abbia correttamente valutato la circostanza, ora documentata dalla lettera della APD Olimpia che, tra l'altro, espressamente dichiara di voler corrispondere essa il premio di preparazione dovuto, dell'intervenuto tesseramento con vincolo a tempo indeterminato del calciatore da parte dell'APD Olimpia il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano, con conseguente illegittimità della decisione impugnata che, nel confermare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, sarebbe viziata da errore consistente nel mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla F.C. Bassano Romano e nella individuazione nella APD Olimpia del soggetto tenuto al pagamento del premio in questione.

\* \* \*

In via pregiudiziale, ai sensi del comma 4, dell'art. 39 C.G.S., a questa Corte compete valutare la ammissibilità del ricorso in esame.

Il ricorso per revocazione della F.C. Bassano Romano è inammissibile per insussistenza dei presupposti previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 39 C.G.S., dal ricorrente richiamate, a mente delle quali le decisioni degli Organi della giustizia sportiva possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti, rispettivamente: *“d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.”*

Nel caso di specie, infatti, per un verso, il fatto decisivo costituito dall'avvenuto tesseramento con vincolo indeterminato del calciatore Ferrini da parte della APD Olimpia in data 19.9.2007 e del successivo trasferimento in data 20.9.2007 al F.C. Bassano Romano è stato preso in considerazione e valutato dalla Commissione Vertenze Economiche in quanto già noto nel procedimento dinanzi alla stessa celebrato (si vedano i chiarimenti forniti dal C.R. Lazio a seguito dell'ordinanza 14.12.2007 della C.V.E.) e, per altro verso, nessun errore di fatto è stato commesso dall'organo giudicante.

In realtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche di essere incorsa in un errore di diritto consistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo.

Una simile doglianza non può tuttavia essere fatta valere mediante ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S., ponendosi essa al di fuori del perimetro dei presupposti richiesti dalle tassative previsioni contemplate dalla citata disposizione.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C. Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **6. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELLA F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL RICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE RIFERITO AL CALCIATORE TOMASSINI LUCA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.2008).**

Con ricorso in data 7.3.2008, la F.C. Bassano Romano ha adito questa Corte chiedendo la revocazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere d) ed e) del C.G.S., della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 17 del 18.1.2008.

Con l'impugnata decisione, la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato l'appello coltivato dalla stessa F.C. Bassano Romano avverso la delibera 17.10.2007 con la quale la Commissione Premi di Preparazione, in accoglimento del ricorso della U.S. Ladispoli, ha condannato la F.C. Bassano Romano al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 N.O.I.F. per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione 2006/2007 il calciatore Luca Tomassini.

A sostegno dell'odierno ricorso, la F.C. Bassano Romano adduce l'esistenza di nuova documentazione rappresentata da una dichiarazione in data 27.2.2008 della APD Olimpia, con la quale quest'ultima attesta che il calciatore Luca Tomassini è stato tesserato con vincolo a tempo indeterminato da essa APD Olimpia in data 19.9.2007 e dunque il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano, come quest'ultima aveva avuto occasione di dimostrare dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, la quale, ciò nonostante, non aveva ritenuto la circostanza rilevante ai fini del pagamento del premio di preparazione di cui all'art. 96 N.O.I.F. per le motivazioni esposte nella delibera impugnata e dalla odierna ricorrente ritenute illegittime.

In buona sostanza, ciò di cui la ricorrente si duole in questa sede è che la Commissione Vertenze Economiche non abbia correttamente valutato la circostanza, ora documentata dalla lettera della APD Olimpia che, tra l'altro, espressamente dichiara di voler corrispondere essa il premio di preparazione dovuto, dell'intervenuto tesseramento con vincolo a tempo indeterminato del calciatore da parte dell'APD Olimpia il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano, con conseguente illegittimità della decisione impugnata che, nel confermare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, sarebbe viziata da errore consistente nel mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla F.C. Bassano Romano e nella individuazione nella APD Olimpia del soggetto tenuto al pagamento del premio in questione.

\* \* \*

In via pregiudiziale, ai sensi del comma 4, dell'art. 39 del C.G.S., a questa Corte compete valutare la ammissibilità del ricorso in esame.

Il ricorso per revocazione della F.C. Bassano Romano è inammissibile per insussistenza dei presupposti previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 39 C.G.S., dal ricorrente richiamate, a mente delle quali le decisioni degli Organi della giustizia sportiva possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti, rispettivamente: *“d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.”*

Nel caso di specie, infatti, per un verso, il fatto decisivo costituito dall'avvenuto tesseramento con vincolo indeterminato del calciatore Tomassini da parte della APD Olimpia in data 19.9.2007 e del successivo trasferimento in data 20.9.2007 al F.C. Bassano Romano è stato preso in considerazione e valutato dalla Commissione Vertenze Economiche in quanto già noto nel procedimento dinanzi alla stessa celebrato (si vedano i chiarimenti forniti dal C.R. Lazio a seguito dell'ordinanza 14.12.2007 della C.V.E) e, per altro verso, nessun errore di fatto è stato commesso dall'organo giudicante.

In realtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche di essere incorsa in un errore di diritto consistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo.

Una simile doglianza non può tuttavia essere fatta valere mediante ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S., ponendosi essa al di fuori del perimetro dei presupposti richiesti dalle tassative previsioni contemplate dalla citata disposizione.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C. Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' FINO AL 15.5.2008 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008).**

**8. RICORSO DEL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' FINO AL 15.5.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008).**

### **FATTO**

Con ricorso del 20.3.2008, l'arbitro effettivo Dott. Gianluca Paparesta ha proposto rituale gravame avverso la sanzione della sospensione dall'attività federale sino al 15.5.2008 comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito del deferimento 28.12.2007 del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008).

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito l'insussistenza dell'addebito ascrittogli per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in dipendenza di un suo comportamento omissivo, per avere colpevolmente sottaciuto all'Ufficio Indagini l'esistenza di rapporti di affinità con soggetti interessati alla Società Commerciale Ital Bi Oil S.r.l., nella quale rivestiva il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, in favore della quale aveva chiesto ad un dirigente della società A.C. Milan un intervento di favore.

Fatti, questi, che a giudizio della Commissione Disciplinare Nazionale dovevano assumere rilievo autonomo poiché emersi successivamente alla conclusione del precedente procedimento disciplinare promosso contro il Paparesta con deferimento della Procura Arbitrale del 2006.

Ha, altresì, rilevato che dai verbali dei diversi Uffici dai quali era stato ascoltato emergeva che le domande rivoltegli erano state sempre tese ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti con società e/o persone riconducibili al mondo del calcio.

Soltanto in data 08.3.2007, su specifica domanda degli inquirenti volta ad accertare se vi fossero parenti e affini nella Società Ital Bi Oil S.r.l., a sua volta aderente alla ASSOBIODIESEL, egli aveva riferito, con immediatezza, della presenza di un cugino della moglie per una quota di € 52,00 pari allo 0.03% e di uno zio acquisito della stessa.

Circa la sanzione inflittagli, definita del tutto ingiusta e odiosa, ha ulteriormente eccepito d'aver già subito una sospensione cautelare di undici mesi comminatagli dall'A.I.A. per i rapporti intercorsi col dirigente dell'A.C. Milan Sig. Meani che erano stati oggetto di indagini, poi archiviate, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Concludeva, quindi, per il suo proscioglimento ed in via gradata per l'assorbimento di qualsivoglia sanzione nella sospensione di mesi undici già scontata.

Con tempestivo e rituale ricorso del 25.3.2008, anticipato via fax., il Procuratore Federale ha, parimenti, proposto gravame avverso la decisione su citata, eccependo l'incongruità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti accertati.

La decisione, pertanto, per l'oggettiva sproporzione tra quanto accertato, la richiesta di sanzione della sospensione di mesi 18 e la minore sanzione di sospensione comminata fino al 15.5.2008, appariva viziata da *errores in iudicando*.

L'addebito formulato, infatti, era, a giudizio del Procuratore Federale, connotato da un duplice profilo antidisciplinare: A) avere, il Paparesta, attivato la dirigenza di una società di calcio della massima Serie (A.C. Milan) per ottenere un interessamento per suoi fini personali e professionali; B) per avere egli sottaciuto di rappresentare all'Inquirente il suo rapporto di affinità con soggetti titolari di quote partecipative nella società commerciale per la quale il Paparesta aveva chiesto l'intervento di favore su citato.

Il Procuratore Federale ha, altresì; in via preliminare, precisato che la condotta posta in essere dal Paparesta, accertata successivamente al deferimento del Procuratore Federale del 22.6.2006 e ciò a seguito di un atto formale del 13.1.2007 di riapertura delle indagini disposto dal Capo dell'Ufficio Inquirente, era da ritenersi particolarmente grave essendo lesiva dell'immagine e credibilità dell'A.I.A. e dei valori di imparzialità, di terzietà e di indipendenza che devono permeare, in modo assoluto, l'operato dei suoi tesserati, soprattutto di coloro i quali svolgono attività arbitrale nei massimi campionati professionistici.

Ha, quindi, concluso chiedendo che, previa conferma della responsabilità del Paparesta, gli fosse inflitta la sanzione della sospensione per mesi 18 o, comunque, quella più grave, rispetto a quella inflitta in prime cure, ritenuta di giustizia.

Avverso l'impugnazione del Procuratore Federale ha controdedotto il Paparesta eccependone la tardività per violazione del disposto di cui all'art. 38 C.G.S..

Circa il merito, nel riproporre i motivi di gravame di cui al ricorso del 20.3.2008, ha rilevato che in data 27.3.2008 l'A.I.A. aveva revocato la sospensione inflittagli per la durata di mesi undici che sarebbe stata operativa sino al 19.4.2008.

Concludeva, pertanto, chiedendo che, previa declaratoria di tardività del gravame proposto dal Procuratore Federale ed in accoglimento del suo reclamo, venisse prosciolto da ogni addebito, ovvero, in subordine, che gli venisse, in via graduale, inflitta la sanzione del rimprovero, censura scritta, ammonizione o ammenda ovvero sospensione più limitata da computarsi nella già scontata sospensione per oltre undici mesi e, in ulteriore subordine, computarsi qualsivoglia periodo ulteriore di sospensione a decorrere da 27.3.2008, data di intervenuta revoca della sospensione associativa il cui termine, all'atto della decisione di 1° grado, era invece fissato al 19.4.2008.

All'udienza del 26.3.2008 comparivano davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite – il Paparesta ed i rappresentanti della Procura Federale i quali precisavano di avere impugnato davanti alla C.G.F., con atto 25.3.2008, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 19.3.2008; osservavano, inoltre, che al caso di specie non era applicabile la procedura d'urgenza *ex art. 37, comma 7, C.G.S.*, dichiarando, comunque, di non opporsi a discutere i ricorsi previa riunione degli stessi; la difesa del Paparesta concordava sulla proposta della Procura Federale con rinvio della discussione a udienza successiva.

Il Presidente, sull'accordo delle parti, disponeva la cancellazione dei procedimenti dal ruolo al fine di procedere al loro esame congiunto in una nuova udienza.

All'udienza del 09.4.2008, fissata per la trattazione congiunta di entrambi i ricorsi, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite è comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale, dopo breve trattazione dei motivi di ricorso, si è riportato alle conclusioni ivi enunciate.

E', altresì, comparso il Paparesta Gianluca assistito dal suo difensore che ha illustrato i motivi adottati in ricorso, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi dispiegate.

## **DIRITTO**

La C.G.F., attesa la connessione oggettiva dei ricorsi, ne dispone la riunione.

Osserva preliminarmente la C.G.F. che l'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dal Procuratore Federale è infondata atteso che il gravame è stato inoltrato nel rispetto dei termini di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S..

Circa il merito è opinione di questa C.G.F. che quanto ha formato oggetto dell'atto di deferimento attiene ai rapporti a suo tempo intrattenuti dal Paparesta con il dirigente della società A.C. Milan Sig. Meani già esaminati in sede di precedenti indagini ed archiviato dall'Ufficio Indagini.

Né alcun rilievo può assumere l'ulteriore condotta ascritta al Paparesta e cioè l'aver taciuto l'esistenza di una partecipazione di un suo affine all'azionariato della società in questione.

Tale circostanza infatti appare irrilevante sia in relazione alla modestissima entità della partecipazione sia in considerazione della ben più importante funzione di componente del collegio sindacale dello stesso Paparesta.

Si spiega dunque che questi, non sollecitato con una domanda puntuale al riguardo, non abbia ritenuto che la circostanza dovesse essere portata a conoscenza dell'autorità federale.

Pertanto, non esistendo gli estremi per la riapertura dell'indagine federale, la sanzione inflitta è illegittima e va annullata.

Di riflesso va respinto il ricorso della Procura Federale.

## **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn. 7) e 8):

respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Paparesta, annulla la sanzione inflitta.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' FINO AL 15.4.2008 INFLITTA AL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008).**

**10. RICORSO DEL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' FINO AL 15.4.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008).**

Con ricorso del 25.3.2008 il Procuratore Federale ha proposto rituale gravame avverso la sanzione della sospensione dalla attività federale sino al 15.4.2008 comminata all'arbitro fuori quadro Salvatore Racalbutto dalla Commissione Disciplinare Nazionale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008 e comunicata alla Procura Federale il 21 successivo).

Con i motivi scritti il Procuratore Federale, rilevato che l'Organo Giudicante aveva stabilito la fondatezza dell'atto di deferimento per avere il Racalbutto, nel corso di una telefonata 8.5.2005 ricevuta dal suo collega Massimo De Santis, ironizzato volgarmente su un Presidente di una società calcistica, facendo affermazioni offensive, in violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S., e 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A., al tempo dei fatti in vigore, si è doluto della inadeguatezza della minor sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale rispetto a quella di mesi dieci richiesta in prime cure.

Ha, altresì, osservato che la gravità della condotta posta in essere dall'arbitro Racalbutto era stata, altresì, connotata dalla sua adesione e approvazione degli atteggiamenti ritorsivi e vendicativi espressi dal suo interlocutore e collega Massimo De Santis, al tempo arbitro effettivo della C.A.N. A-B e di ruolo internazionale.

Ha, pertanto, concluso affinché l'adita C.G.F., previa rideterminazione della sanzione, voglia comminare al Racalbutto Salvatore la sanzione disciplinare di mesi 10 di sospensione dalla attività federale, già richiesta in prime cure.

Con controdeduzioni 27.3.2008 anticipate a mezzo fax, il Racalbutto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale per la novità dell'ulteriore contestazione formulata in sede di gravame, essendogli stata addebitata una presunta condotta di adeguamento che avrebbe avuto e tenuto a seguito dell'atteggiamento ritorsivo e vendicativo del De Santis.

Lo stesso proponeva a sua volta ricorso, chiedendo l'annullamento della presunta condotta illecita derivata da una telefonata privata non destinata, in quanto tale, ad essere resa pubblica.

All'udienza del 09.04.2008 è comparso davanti alla C.G.F.– Sezioni Unite il difensore del Racalbutto il quale ha illustrato i motivi del ricorso concludendo in conformità.

Ciò premesso, osserva preliminarmente questa Corte che in effetti la telefonata intercettata dall'A.G.O. ai fini penali attiene a una conversazione privata.

Essa pertanto, pur coinvolgendo due tesserati, non concreta la violazione dell'articolo del C.G.S., e cioè dei principi di lealtà, correttezza e probità. La norma infatti impone il rispetto di tali principi in "ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" e tale non può considerarsi un colloquio destinato, per sua natura e nelle intenzioni dei soggetti coinvolti, a rimanere riservato.

La vicenda, venuta alla luce nel ben noto contesto penale, non ha dunque quella rilevanza esterna che la norma esige.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn.9) e 10):

respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Racalbutto, annulla la sanzione inflitta.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
(Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma il 23 maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Giancarlo Abete)